Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2009

che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2009/791/CE)

(GU L 283 del 30.10.2009, pag. 55)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio del 13 novembre 2012	L 319	8	16.11.2012
►**M2**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio del 10 dicembre 2015	L 334	12	22.12.2015
►**M3**	Decisione di esecuzione (UE) 2018/2060 del Consiglio del 20 dicembre 2018	L 329	20	27.12.2018

▼B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2009

che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2009/791/CE)

▼M2

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % del totale per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.

▼M3

Articolo 2

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.

L'eventuale domanda di proroga della misura di deroga prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2021.

Detta domanda è accompagnata da una relazione sull'applicazione della presente misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.

▼B

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.